

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

E

Fondazione PARSEC

Tra

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira, 4 (C.F. e P.I. 01279680480) – di seguito “DST” - rappresentato dal Prof. Luca Bindi in qualità di Direttore pro-tempore, nato a Prato il 02/12/1971, domiciliato per la sua carica c/o il Dipartimento a Firenze in Via Giorgio La Pira, 4, nominato con Decreto n. 164429(971) del 15 luglio 2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze ed autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'Art.54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino,

E

la Fondazione PARSEC interamente partecipata dal Comune di Prato - con sede in Prato, Via di Galceti n. 74 (C.F. 92041050482 - P. IVA 01752520971), fondazioneparsec@pec.it - di seguito “PARSEC”, nella persona del Dottor Marco Morelli che agisce non in proprio ma in qualità di Direttore nominato dal CdA della Fondazione con delibera del 13 febbraio 2017

PREMESSO CHE

- da anni il Dipartimento svolge studi e ricerche su tematiche vicine alle attività svolte da PARSEC, quali la sismologia e sismo tettonica, la geologia e mineralogia planetaria, lo studio delle meteoriti, etc.;
- Il Dipartimento rappresenta sul territorio l'ente di ricerca principale in tali tematiche;
- il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) emanato con decreto rettorale n. 94 Prot. n. 8331/2013 che all'art. 4 prevede: Il Dipartimento promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza. Le discipline di propria competenza riguardano le Geoscienze nel loro complesso, comprendenti i seguenti settori e discipline: a. geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse e applicazioni; b. geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia, paleontologia; c. geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia; d. geofisica; e. pedologia. I settori interdisciplinari di propria competenza riguardano in particolare: l'evoluzione della Vita nel passato, del Sistema Terra e dei corpi planetari extra-terrestri; la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio geologico, planetologico, ambientale, paesaggistico, culturale, artistico e architettonico;
- lo Statuto della PARSEC tra gli altri obiettivi prevede: a) sviluppo di progetti di ricerca scientifica nei campi delle Scienze Naturali, della Terra e Planetarie o in altri campi se e quando attinenti ai propri obiettivi statutari; b) partecipazione a spedizioni scientifiche, a congressi, convegni, etc.; c) inventariazione, catalogazione, conservazione, esposizione,

- prestito, studio delle collezioni proprie o affidate da terzi; d) di istituire e/o sovvenzionare e/o cofinanziare borse di studio, assegni di ricerca, fondi per stage, tesi di laurea o di dottorato di ricerca;
- che PARSEC rientra nel novero degli Enti controllati che, pur disponendo di personalità giuridica autonoma, sono soggetti all'attività di controllo e indirizzo dell'Amministrazione Comunale che ne definisce l'organizzazione, gli obiettivi e i programmi, oltre a monitorarne i risultati conseguiti e che tale qualificazione comporta, a fronte della matrice privatistica della persona giuridica, un assoggettamento integrale alla normativa pubblicistica in materia di trasparenza (Dlgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016);
 - La PARSEC svolge attività di ricerca, monitoraggio e divulgazione;
 - l'attivazione di una tale collaborazione scientifica e tecnica si inquadra in quanto previsto dal D.P.R. 382/80 che individua nelle Università il luogo deputato alla ricerca,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Dipartimento e PARSEC danno vita ad un Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica teso ad approfondire, con reciproco interesse, tematiche quali la sismologia e sismo tettonica nell'Appennino Toscano, la caratterizzazione avanzata di materiali planetari; le modalità di attuazione del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica sono precise nel seguente articolo che fa parte integrante del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica.

Art.1 - Oggetto dell'Accordo

La collaborazione scientifica e tecnica riguarderà:

- collaborazione tra il personale docente e ricercatore del Dipartimento e quello di PARSEC, con scambio di informazioni e di aggiornamento riguardo alle problematiche oggetto dell'accordo;
- preparazione congiunta di laureandi, dottorandi e giovani ricercatori sulla tematica specifica;
- attivazione di tirocini curriculari;
- attività congiunta di disseminazione;
- implementazione della rete sismica gestita da PARSEC con sensori infrasonici del DST per creare una rete sismo acustica nell'Appennino Toscano;
- analisi chimico-strutturale di materiali meteoritici

Art.2 - Responsabili

Il Dipartimento delega quale Responsabile Scientifico il Prof. Luca Bindi, titolare degli insegnamenti di Mineralogia e Cristallografia per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali e per i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e Scienze della Natura e dell'Uomo, che disporrà dei mezzi del Dipartimento.

La Fondazione PARSEC delega quale Referente Responsabile il Dr. Marco Morelli, nella sua qualità di Direttore della Fondazione.

Le parti delegano ai suddetti Responsabili le decisioni che di volta in volta si rendessero necessarie nel corso del presente Accordo di Collaborazione. Si precisa che le decisioni che comportino

variazioni qualitative o quantitative rispetto a quanto previsto nel presente Accordo di Collaborazione o dei relativi impegni di spesa dovranno essere adottate dalle Amministrazioni degli Enti firmatari su concorde proposta dei Responsabili predetti.

Art.3 - Disponibilità e divulgazione dei dati

PARSEC si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento il materiale tecnico-scientifico in suo possesso che potrà risultare utile ai fini di cui all'Art.1 del presente Accordo di Collaborazione. Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione di PARSEC il materiale scientifico-tecnico in suo possesso che potrà risultare utile ai fini di cui all'Art.1 del presente Accordo di Collaborazione. I materiali, dati ed elaborati originali restano di proprietà riservata reciproca, ma potranno reciprocamente essere usati per pubblicazioni di carattere scientifico, previo assenso scritto della controparte.

I risultati della collaborazione di cui al presente accordo sono di proprietà comune e potranno essere liberamente usati dalle parti per attività di disseminazione e per i propri fini istituzionali.

Art. 4 - Proprietà Intellettuale ed Industriale

Le conoscenze preesistenti di una Parte sono e resteranno di titolarità della Parte medesima. È escluso che il Contratto e la sua esecuzione implichino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al Background dell'altra Parte.

Fermo restando quanto disposto nel primo capoverso di questo articolo, con il presente Contratto ciascuna Parte garantisce all'altra per la durata del Contratto medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sulle conoscenze preesistenti e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento delle attività relative al presente accordo, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

I Risultati della collaborazione saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Resta inteso che l'Università godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo dei Risultati per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il Committente.

Le Parti riconoscono che per la natura dell'accordo, non è previsto che l'attività svolta dall'Università possa comportare risultati brevettabili.

Nell'imprevisto caso di risultati brevettabili, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

Art.5 – Obblighi di confidenzialità

La locuzione “Informazioni Confidenziali” indica qualsiasi informazione qualificata come ‘riservata’ che una Parte fornisca in forma tangibile o non tangibile, in forma scritta o orale, all’altra Parte nell’ambito del presente accordo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole.

Le Parti garantiscono che, durante la durata del presente Contratto e durante tutto lo sviluppo delle attività, prenderanno tutte le misure necessarie per mantenere riservate le Informazioni Confidenziali; non utilizzeranno le Informazioni Confidenziali in alcun modo o per alcuno scopo al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente Accordo, non divulgheranno tali Informazioni Confidenziali a terzi senza il previo consenso contratto caso per caso da parte della Parte proprietaria e vigileranno affinché le Informazioni Confidenziali non vengano portate a conoscenza di terzi ed estendono al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.

Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto a carico delle Parti rimarranno in vigore sino a 3 anni dopo la conclusione dello stesso

Art.6 - Obblighi ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni - Coperture assicurative e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le PARTI si danno reciproco atto che il personale che svolgerà le attività relative al presente accordo è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

Le attività relative alla realizzazione del presente accordo contemplano la possibilità che il personale di una PARTE sia ospitato nelle sedi dell'altra. La PARTE ospitante si farà carico di informare il personale della PARTE ospitata in merito ai rischi ed alle misure e regole di sicurezza ivi presenti (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, procedure di emergenze ed evacuazione, ecc.). Il personale di entrambe le PARTI è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione del presente accordo, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni).

Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro e dei responsabili delle strutture della PARTE ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna PARTE risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Art.7 – Personale coinvolto

Nello svolgimento del presente Accordo di Collaborazione il Dipartimento potrà, con le modalità previste dalla vigente normativa universitaria, coinvolgere docenti, laureandi, borsisti, assegnisti e contrattisti con competenze specifiche.

Nello specifico, per le varie tematiche saranno coinvolti i docenti:

sismologia e sismo tettonica: E. Marchetti, D. Keir, P. Vannucchi;

mineralogia e mineralogia planetaria: L. Bindi, G.O. Lepore, M. Morana;

minerogenesi: M. Benvenuti, R. Manca, S. Raneri;

geochimica: O. Vaselli;

geologia e sedimentologia: M. Benvenuti.

Nello svolgimento del presente Accordo di Collaborazione PARSEC potrà coinvolgere tutto il proprio personale che riterrà necessario ed opportuno.

Art.8 - Durata e decorrenza

La durata del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica è di anni cinque dalla sua stipula, salvo disdetta scritta e motivata effettuata da una delle parti; decorso tale termine in caso di reciproco accordo sul suo proseguimento si rende necessaria la stipula di un nuovo atto specifico.

Art.9 - Pubblicazioni sui Risultati

Nessuna Parte può pubblicare/presentare i Risultati e le Informazioni derivanti dal presente accordo, senza la previa approvazione scritta dell'altra Parte, che non può essere irragionevolmente negata. La Parte che intende pubblicare deve presentare all'altra Parte una copia delle pubblicazioni, estratti, abstract, presentazioni e locandine e similari almeno trenta/quarantacinque (30/45) giorni prima della sottomissione alla rivista ovvero alla commissione organizzativa dell'evento; l'altra Parte avrà 20/30 (venti/trenta) giorni di tempo per valutare l'eventuale pregiudizio alla divulgazione. Qualora tale Parte non intenesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione dovrà comunicarlo all'altra ed evidenziare la sussistenza di un proprio interesse legittimo. Trascorso detto termine di 20/30 giorni, il consenso si intende concesso.

L'approvazione della pubblicazione/presentazione deve tenere conto di Risultati potenzialmente proteggibili mediante privativa industriale

Art.10 – Trattamento dei dati personali

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Contratto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Le Parti s'impegnano in particolare a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di pertinenza, correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura del Committente e dell'Università per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

Ciascuna delle Parti negli ambiti di propria competenza tratterà i dati personali per la gestione amministrativa e di rendicontazione contabile-finanziaria del presente Accordo in qualità di Titolare autonomo.

Per le altre attività di trattamento dei dati necessarie a raggiungere le finalità di cui sopra, al nascere di una delle situazioni di cui agli artt. 26 (contitolarità) o 28 (nomina a responsabile del trattamento) del Regolamento UE 679/2016, le Parti provvederanno a disciplinare i reciproci rapporti con separato atto, negli altri casi sono da intendersi quali Titolari del trattamento autonomi.

Nell'ambito delle attività di trattamento dei dati personali necessarie per il raggiungimento delle finalità del presente accordo e per la sua gestione amministrativa i dati saranno resi accessibili solo

a soggetti previamente autorizzati e istruiti dai titolari del trattamento, anche in caso di ricorso a personale esterno all'organizzazione delle Parti.

Se necessario, altresì, in caso di affidamento delle attività di attività di trattamento dei dati personali, a soggetti terzi rispetto alle Parti del presente Accordo, si provvederà alla loro nomina a Responsabili del trattamento.

Le Parti dichiarano di aver assolto agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e s'impegnano a garantire, per quanto possibile, i diritti degli interessati previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del Contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. Se tale trasferimento si renderà necessario questo avverrà solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o una delle garanzie di cui all'art. 46 del GDPR.

Art.11 – Oneri

Nessun onere finanziario è reciprocamente dovuto per la realizzazione del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica; ognuna delle due parti provvederà alle proprie spese sui propri fondi.

Ove e quando possibile, le parti potranno reciprocamente fornire supporto logistico, ivi compreso accoglienza nei propri locali e trasporto a bordo di propri mezzi, al personale impegnato nella realizzazione del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica.

Art.12 - Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 104/10.

Art.13 - Registrazione

Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnica sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'Art.5, II comma, del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'Art.16, Tab.B, del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 modificato dall'Art.28 del D.P.R. 30/12/1982 n.955.

Per la Fondazione PARSEC

Il Direttore

Dr. Marco Morelli

per il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze:

il Direttore

Prof. Luca Bindi